

L'INPS con la circolare 37/12 ha fornito le nuove disposizioni per gli ex INDAP.

**Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici e di trattamenti di fine servizio e fine rapporto**

*1.1) Documentazione disponibile >>>*

INPS, 14 marzo 2012, Circolare n. 37

## Pensioni, trattamenti di fine rapporto, di fine servizio e "liquidazioni"

Scritto da UIL Scuola Pisa

Giovedì 15 Marzo 2012 16:41 - Ultimo aggiornamento Giovedì 15 Marzo 2012 16:53

---

**INPS**

**Istituto Nazionale della Previdenza Sociale**

**Direzione Generale**

**Roma, 14/03/2012**

**Circolare n. 37**

(...Omissis...)

**Oggetto:**

**Decreto Legge n. 201 del 6**

**SOMMARIO:**

**1.**

*Premessa –*

**2.**

*Equo indennizzo e pensioni p*

**3.**

*Interpretazione dell'articolo 47*

**4.**

*Ampliamento della platea dei c*

**5.**

*Certezza dei diritti per i requis*

**6.**

*Disapplicazione della c.d. "fine*

**7.**

*Requisiti prescritti per il diritto*

## Pensioni, trattamenti di fine rapporto, di fine servizio e "liquidazioni"

Scritto da UIL Scuola Pisa

Giovedì 15 Marzo 2012 16:41 - Ultimo aggiornamento Giovedì 15 Marzo 2012 16:53

---

<b>8.</b>	<i>Requisiti prescritti per il diritto</i>
-----------	--

<b>9.</b>	<i>Ulteriore possibilità di accesso</i>
-----------	---

<b>10.</b>	<i>Adeguamenti agli incrementi di</i>
------------	---------------------------------------

<b>11.</b>	<i>Coefficiente di trasformazione</i>
------------	---------------------------------------

<b>12.</b>	<i>Armonizzazioni (articolo 24, co</i>
------------	--

<b>13.</b>	<i>Totalizzazione ai fini della pen</i>
------------	---

<b>14.</b>	<i>Opzione per liquidazione del t</i>
------------	---------------------------------------

<b>15.</b>	<i>Inabilità a qualsiasi attività lav</i>
------------	---

<b>16.</b>	<i>Termine di pagamento dei TF</i>
------------	------------------------------------

□
---

<b>1. Premessa</b>
--------------------

Nel Supplemento ordinario n. 276 della Gazzetta ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011 è stata pubblicata la <b>Disposizione</b>
---

## Pensioni, trattamenti di fine rapporto, di fine servizio e "liquidazioni"

Scritto da UIL Scuola Pisa

Giovedì 15 Marzo 2012 16:41 - Ultimo aggiornamento Giovedì 15 Marzo 2012 16:53

---

Con la presente, acquisito il parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali reso con nota n. 2680

□

### **2. Equo indennizzo e pensioni privilegiate (articolo 6)**

L'articolo in oggetto abroga gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio.

Per esplicita disposizione legislativa, ai fini che qui interessano, il riconoscimento dell'equo indennizzo e

La normativa previgente continua, altresì, ad esplicitare i suoi effetti:

1) per i procedimenti di riconoscimento dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata già avviati alla

2) nei casi in cui alla predetta data non siano scaduti i termini per la domanda di prestazione;

al riguardo si evidenzia che per le pensioni di privilegio tali termini sono:

a) per gli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG, cinque anni dalla cessazione dal servizio;

b) per gli iscritti alla CTPS, cinque anni dalla cessazione, elevati a dieci anni qualora l'infermità sia derivata

3) nelle ipotesi di procedimenti avviabili d'ufficio relativi ad eventi intervenuti anteriormente al 6 dicembre

## Pensioni, trattamenti di fine rapporto, di fine servizio e "liquidazioni"

Scritto da UIL Scuola Pisa

Giovedì 15 Marzo 2012 16:41 - Ultimo aggiornamento Giovedì 15 Marzo 2012 16:53

---

□

### **3. Interpretazione dell'articolo 47, comma 2 della legge 24 aprile 1980 n. 146 (articolo 23, comma**

L'art. 47, comma 2, della legge 24 a

L'art. 23, comma 6, del decreto legge n. 201/2011 dispone che ai fini del trattamento di quiescenza e pro

Conseguentemente l'obbligo contributivo sia a fini pensionistici che previdenziali dovrà essere assolto, s

□

### **4. Ampliamento della platea dei destinatari del sistema contributivo pro-rata (articolo 24, comma**

A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale

Con tale disposizione, nei confronti dei soggetti in possesso di almeno 18 anni di contribuzione al 31 dic

La disposizione in esame trova applicazione nei confronti di tutti gli iscritti alle casse gestite dall'ex Inpd

L'introduzione del sistema contributivo pro-rata dal 1° gennaio 2012 comporta per il personale militare, c

Nulla è innovato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 3

## Pensioni, trattamenti di fine rapporto, di fine servizio e "liquidazioni"

Scritto da UIL Scuola Pisa

Giovedì 15 Marzo 2012 16:41 - Ultimo aggiornamento Giovedì 15 Marzo 2012 16:53

---

□

### **5. Certezza dei diritti per i requisiti di accesso e definizione delle prestazioni pensionistiche (articolo 24, commi 5 e 14)**

I lavoratori che maturano entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, hanno diritto al trattamento pensionistico.

Di conseguenza, i requisiti previsti dalla normativa vigente al 31 dicembre 2011 sia ai fini dei trattamenti pensionistici che per l'accesso alle prestazioni pensionistiche.

Gli iscritti in possesso dei requisiti prescritti per il diritto al trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2011 hanno diritto al trattamento pensionistico.

Nei confronti dei soggetti che maturano a decorrere dal 1° gennaio 2012 i requisiti per il diritto a pensione, si applica la normativa vigente.

□

### **6. Disapplicazione della c.d. "finestra mobile" e deroghe (articolo 24, commi 5 e 14)**

Nei confronti dei soggetti che acquisiscono il diritto alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata, si applica la normativa vigente.

In merito all'articolo 1, comma 21, primo periodo del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni in legge 14 ottobre 2011, n. 148, si applica la normativa vigente.

In conseguenza della disapplicazione effettuata dall'articolo 24, comma 5 della legge in esame (che ha modificato l'articolo 24, comma 5 della legge n. 138 del 2011), si applica la normativa vigente.

La finestra mobile continua a trovare applicazione nei seguenti casi:

## Pensioni, trattamenti di fine rapporto, di fine servizio e "liquidazioni"

Scritto da UIL Scuola Pisa

Giovedì 15 Marzo 2012 16:41 - Ultimo aggiornamento Giovedì 15 Marzo 2012 16:53

---

1)	Soggetti che maturano i requisiti
----	-----------------------------------

2)	lavoratrici che accedono al pensionamento
----	---

3)	addetti alle lavorazioni particolari
----	--------------------------------------

4)	lavoratori che accedono al trattamento di fine rapporto
----	---

nonché, nel limite massimo numerico stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

5)	lavoratori collocati in mobilità obbligatoria
----	---

6)	lavoratori che alla data del 4 gennaio 1992
----	---

7)	lavoratori che, antecedentemente al 4 gennaio 1992,
----	---

8)	lavoratori che alla data del 4 gennaio 1992
----	---

9)	lavoratori il cui rapporto di lavoro ha cessato
----	---

- la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni o

- il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina

## Pensioni, trattamenti di fine rapporto, di fine servizio e "liquidazioni"

Scritto da UIL Scuola Pisa

Giovedì 15 Marzo 2012 16:41 - Ultimo aggiornamento Giovedì 15 Marzo 2012 16:53

---

10)

lavoratori che alla data del 31

□

### **7. Requisiti prescritti per il diritto alla pensione di vecchiaia (articolo 24, commi 6, 7, 9 e 20)**

Per gli iscritti alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, che maturano a decorrere da

Per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, fermi

Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'età anagrafica pari a settanta

Considerato che i requisiti di accesso al sistema pensionistico devono essere adeguati agli incrementi d

Per un'immediata visualizzazione dei requisiti prescritti a partire dal 1° gennaio 2012 per il diritto alla pe

**ANNO**

**ETA'**

**ANZIANITA' CONTRIBUTIVA**

2012

## Pensioni, trattamenti di fine rapporto, di fine servizio e "liquidazioni"

Scritto da UIL Scuola Pisa

Giovedì 15 Marzo 2012 16:41 - Ultimo aggiornamento Giovedì 15 Marzo 2012 16:53

---

66 anni

20 anni

2013

66 anni e 3 mesi

20 anni

\* Nel sistema di calcolo contributivo, oltre ai sopra riportati requisiti, l'importo della pensione deve essere non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale, tranne i casi di accesso al pensionamento con 70 anni età (in questo caso la contribuzione effettiva minima richiesta è pari a 5 anni).

Per esplicita previsione normativa, i requisiti anagrafici illustrati al presente paragrafo devono essere tali da garantire un'età minima di accesso al pensionamento non inferiore a 67 anni per i soggetti che maturano il diritto alla prima decorrenza utile al pensionamento dall'anno 2021; qualora, per effetto dei predetti adeguamenti agli incrementi della speranza di vita, non sia assicurata l'età minima di 67 anni, con un decreto direttoriale sono ulteriormente incrementati i predetti requisiti anagrafici.

Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per raggiunti limiti di

età già adottati prima del 6 dicembre 2011, anche se aventi effetto successivamente al 1° gennaio 2012.

### **8. Requisiti prescritti per il diritto alla pensione anticipata (articolo 24, comma 10)**

Nei confronti dei soggetti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a partire dal 1° gennaio 2012, la pensione anticipata si consegue esclusivamente a condizione che risulti maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne. Tali requisiti sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dal 2014, fermi restando gli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Per un'immediata visualizzazione dei requisiti prescritti a partire dal 1° gennaio 2012 per il diritto alla pensione anticipata, sia in un sistema di calcolo misto (contributivo pro-rata) che contributivo, si riporta uno schema riepilogativo già aggiornato agli attuali valori inerenti l'incremento della speranza di vita.

**Anno**

**Anzianità contributiva**

**Uomini**

**Donne**

## Pensioni, trattamenti di fine rapporto, di fine servizio e "liquidazioni"

Scritto da UIL Scuola Pisa

Giovedì 15 Marzo 2012 16:41 - Ultimo aggiornamento Giovedì 15 Marzo 2012 16:53

---

2012

42 anni e 1 mese

41 anni e 1 mese

2013

42 anni e 5 mesi

41 anni e 5 mesi

2014

42 anni e 6 mesi

41 anni e 6 mesi

Sulla quota retributiva del trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012 è applicata una riduzione pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale riduzione è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni (ovvero rispetto ai 60 anni di età).

Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero dei mesi.

Le riduzioni percentuali di cui sopra non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.

### ***9. Ulteriore possibilità di accesso alla pensione anticipata nel sistema contributivo (articolo 24, comma 11)***

Nei confronti dei lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, il diritto alla pensione anticipata, oltre ai casi illustrati al precedente paragrafo 8, si consegue, altresì, al compimento del requisito anagrafico di sessantatre anni, a condizione che risultino in possesso di un'anzianità contributiva effettiva di almeno venti anni e che l'ammontare della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, quantificato per l'anno 2012, in misura pari a 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale.

L'importo della soglia mensile è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del PIL, appositamente calcolata dall'ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare; l'importo della soglia mensile non può in ogni caso essere inferiore a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale.

Anche per questa tipologia di pensione anticipata, vigente nel solo sistema contributivo, i requisiti anagrafici previsti sono adeguati agli incrementi della speranza di vita.

Si specifica che per "contribuzione effettiva" deve intendersi solo la contribuzione, sia obbligatoria che volontaria che da riscatto, effettivamente versata e accreditata con esclusione quindi di quella figurativa.

***10. Adeguamenti agli incrementi della speranza di vita (articolo 24, comma 13)***

Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1° gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza biennale secondo le modalità previste dall'articolo 12 della legge n. 122/2010. A partire dalla medesima data i riferimenti al triennio, di cui al comma 12-ter del citato articolo, devono riferirsi al biennio.

***11. Coefficiente di trasformazione (articolo 24, comma 16)***

Con effetto dal 1° gennaio 2013 il coefficiente di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge n. 335/1995 è esteso anche per le età corrispondenti a valori fino a 70, soggetto ad adeguamenti in relazione agli incrementi della speranza vita.

Ogniqualevolta il predetto adeguamento comporti, con riferimento al valore originariamente indicato in 70 anni per l'anno 2012, l'incremento dello stesso tale da superare di una o più unità il predetto valore di 70, il coefficiente di trasformazione è esteso anche per le età corrispondenti a tali valori superiori a 70 anni, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335/1995.

Gli aggiornamenti dei coefficienti di trasformazione successivi a quello decorrente dal 1° gennaio 2019 sono effettuati con periodicità biennale.

### ***12. Armonizzazioni (articolo 24 comma 18)***

Nei confronti dei soggetti che accedono al pensionamento con requisiti diversi da quelli previsti per la generalità dei lavoratori a decorrere dal 1° gennaio 2012, la disposizione in esame demanda ad un regolamento, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L. n. 400/88, da emanare entro il 30 giugno 2012, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'adozione di misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti.

Per quanto attiene agli iscritti alle casse pensioni gestite dall'ex Inpdap, la norma in esame trova applicazione nei confronti del personale delle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica), dell'Arma dei Carabinieri, delle forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato, Polizia penitenziaria) e militare (Guardia di finanza) e Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché nei confronti dei lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età quali, ad esempio, gli appartenenti ai profili professionali di cui all'articolo 5 della legge n. 248/1990 (controllore del traffico aereo, pilota, operatore radiomisure, esperto di assistenza al volo e meteo).

Nei confronti di detto personale, continuano pertanto a trovare applicazione sia i requisiti prescritti per il diritto a pensione che il regime delle decorrenze vigenti al 31 dicembre 2011 (si veda la circolare Inpdap n. 18 diramata in data 8 ottobre 2010), in quanto tale regime è disapplicato solo per coloro i quali accedono al pensionamento secondo le disposizioni previste dalla legge in esame.

Come già precisato al paragrafo 4, l'armonizzazione riguarda esclusivamente i requisiti minimi di accesso al pensionamento; di conseguenza, anche nei confronti del personale in esame è introdotto il sistema contributivo pro-rata per le anzianità contributive maturate a partire dal 1° gennaio 2012.

**13. Totalizzazione ai fini della pensione di vecchiaia e di anzianità (articolo 24, comma 19)**

Con il comma in esame, a seguito della soppressione delle parole *“di durata non inferiore a tre anni”* contenute all'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2006 n. 42, la facoltà di cumulo di periodi assicurativi non coincidenti può essere esercitata indipendentemente dalla anzianità contributiva posseduta in ciascuna gestione assicurativa.

In quanto normativa di carattere speciale non specificamente modificata dall'art. 24 della legge in esame, restano ferme le ulteriori disposizioni vigenti in materia di pensione in regime di totalizzazione, ivi compresi i requisiti anagrafici prescritti (65 anni) ovvero, in caso di accesso indipendentemente dall'età, i quaranta anni di anzianità contributiva nonché il regime delle decorrenze di cui all'articolo 12, comma 3 (finestra mobile di 18 mesi), della legge n. 122/2010.

In materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici in regime di totalizzazione del personale del comparto scuola e AFAM si rinvia a quanto specificato al paragrafo 6 punto 4) della presente circolare.

Alle prestazioni pensionistiche in regime di totalizzazione trova, in ogni caso, applicazione l'adeguamento alla speranza di vita di cui dell'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

**14. Opzione per liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo (articolo 24, comma 7)**

*In riferimento alla facoltà di opzione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, con il comma 7 dell'art. 24 sono state soppresse le parole “ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19” contenute nell'articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995 e s.m.i.; la soppressione della citata locuzione fa venire meno il rinvio ai requisiti di accesso per la pensione di vecchiaia nel sistema*

*contributivo.*

Di conseguenza, anche se resta salva la facoltà dei lavoratori iscritti all'AGO e alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni, di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo a condizione che, al momento dell'opzione, abbiano anche maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni di cui almeno 5 nel sistema medesimo, ai soggetti che optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole di calcolo del sistema contributivo si applicano i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata, introdotti dall'art. 24 del decreto in esame, previsti per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

### ***15. Inabilità a qualsiasi attività lavorativa ai sensi della legge n. 335/1995***

Come precisato al paragrafo 4 della presente circolare, la quota di pensione riferita alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012 è calcolata con il sistema contributivo. Di conseguenza, per le pensioni di inabilità in oggetto con decorrenza successiva al 1° gennaio 2012, la relativa maggiorazione si calcola secondo le regole del sistema contributivo ossia nei limiti di un'anzianità contributiva complessiva non superiore a 40 anni e riferita al periodo mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età (articolo 1, comma 15, della legge n. 335/1995).

***16. Termine di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto in relazione a cessazioni dal servizio connesse a pensionamenti con 40 anni di anzianità contributiva e precisazioni sulle deroghe ai nuovi termini previsti dall'art. 1, comma 23, del D.L. n. 138/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011.***

## **Pensioni, trattamenti di fine rapporto, di fine servizio e "liquidazioni"**

Scritto da UIL Scuola Pisa

Giovedì 15 Marzo 2012 16:41 - Ultimo aggiornamento Giovedì 15 Marzo 2012 16:53

---

Le modifiche introdotte dall'art. 24 alle regole di accesso e calcolo per le prestazioni pensionistiche rendono necessarie alcune precisazioni sull'ambito di applicazione dei termini di pagamento delle prestazioni di fine servizio dei dipendenti pubblici, di cui all'art. 3 del D.L. 28 marzo 1997, n. 79 convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come recentemente modificato dall'art. 1, commi 22 e 23, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Dal 1° gennaio 2012, venendo meno sia la possibilità di conseguire il diritto a pensione con 40 anni di anzianità contributiva a prescindere dall'età per chi non ha già maturato tale requisito al 31.12.2011, sia la nozione di anzianità contributiva massima (40 anni di contribuzione ovvero un minor numero di anni con riferimento ad alcuni regimi speciali), tipica del sistema di calcolo retributivo, alle cessazioni con 40 anni di anzianità contributiva non potrà più essere applicato il termine di 6 mesi (o quello di 105 giorni previsto dalle deroghe del D.L. 138/2011 – si veda *infra*) per il pagamento delle prestazioni di fine servizio.

Pertanto, per il personale interessato dalle nuove regole di accesso e calcolo della pensione e che cessa dal servizio senza aver raggiunto i limiti di età previsti dal proprio ordinamento di appartenenza, i trattamenti di fine servizio e fine rapporto non possono essere messi in pagamento prima di 24 mesi dall'interruzione del rapporto di lavoro.

Resta tuttavia fermo il termine di 6 mesi (o quello di 105 giorni previsto dalle deroghe del D.L. 138/2011) per il personale che ha maturato l'anzianità contributiva massima ai fini pensionistici (40 anni ovvero anzianità contributive inferiori con riferimento ai dipendenti appartenenti a regimi pensionistici speciali, per esempio il personale militare) entro il 31 dicembre 2011 anche se cessa successivamente alla predetta data.

Per il personale interessato dalle deroghe di cui all'art. 1, comma 23, del D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011, e che, pertanto, ha maturato il diritto a pensione entro il 12 agosto 2011 (31 dicembre 2011, se personale della scuola e del comparto AFAM), valgono i vecchi termini di pagamento dei TFS e dei TFR anteriori a quelli introdotti dall'art. 1, comma 22, del D.L. 138/2011, con la precisazione riportata di seguito sulla scorta delle osservazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota prot. n. 2680 del 22 febbraio 2012.

Conseguentemente, le indicazioni contenute nella circolare Inpdap n. 16 del 9 novembre 2011 e nella nota operativa Inpdap n. 41 del 30 novembre 2011, relative ai termini di pagamento dei

## **Pensioni, trattamenti di fine rapporto, di fine servizio e "liquidazioni"**

Scritto da UIL Scuola Pisa

Giovedì 15 Marzo 2012 16:41 - Ultimo aggiornamento Giovedì 15 Marzo 2012 16:53

---

trattamenti di fine servizio e fine rapporto per gli iscritti alla gestioni previdenziali ex Inpdap, sono modificate come di seguito indicato e riepilogato.

### *Termine breve: entro 105 giorni dalla cessazione*

In caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso, trova applicazione il termine breve che prevede che la prestazione deve essere liquidata entro 105 giorni dalla cessazione. In particolare, si ricorda che l'ente datore di lavoro è tenuto a trasmettere all'Inps gestione ex Inpdap la documentazione necessaria entro 15 giorni dalla cessazione del dipendente; questo Istituto, a sua volta, provvede a corrispondere la prestazione, o la prima rata di questa, entro i tre mesi successivi alla ricezione della documentazione stessa. Decorso questi due periodi (complessivamente pari a 105 giorni) sono dovuti gli interessi.

### *Termine di sei mesi*

La prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro quando questa è avvenuta per:

- raggiungimento dei limiti di età;
  
- cessazioni dal servizio conseguenti all'estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel contratto stesso (cfr. circolare Inpdap n. 30 del 1/8/2002 che ha chiarito che questa casistica è equiparata all'ipotesi di cessazione per limiti di servizio);
  
- cessazione dal servizio connesso ad un pensionamento conseguito con l'anzianità contributiva massima ai fini pensionistici (per esempio 40 anni per la generalità dei lavoratori dipendenti ovvero anzianità contributive inferiori con riferimento al personale appartenente a regimi pensionistici speciali) se maturata entro il 31 dicembre 2011.

## **Pensioni, trattamenti di fine rapporto, di fine servizio e "liquidazioni"**

Scritto da UIL Scuola Pisa

Giovedì 15 Marzo 2012 16:41 - Ultimo aggiornamento Giovedì 15 Marzo 2012 16:53

---

Nei casi rientranti nel termine in esame l'Istituto non può procedere alla liquidazione e al pagamento della prestazione, ovvero della prima rata di questa, prima che siano decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Decorso tale termine, l'istituto deve mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi. Decorso questi due periodi (complessivamente pari a 270 giorni) sono dovuti gli interessi.

### *Termine di 24 mesi*

La prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, quando questa è avvenuta per cause diverse da quelle sopra richiamate, anche nell'ipotesi in cui non sia stato maturato il diritto a pensione. Tra queste cause si ricordano in particolare:

- le dimissioni volontarie, con o senza diritto a pensione;
- il recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento o destituzione dall'impiego).

Nei casi rientranti nel termine in esame l'Istituto non può procedere alla liquidazione e al pagamento della prestazione, ovvero della prima rata di questa, prima che siano decorsi 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Scaduto il termine, l'istituto deve mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi. Decorso questi due periodi (complessivamente pari a 27 mesi) sono dovuti gli interessi.

### *Deroghe*

Non sono interessate dai termini sopra indicati le seguenti tipologie di dipendenti per i quali continua a trovare applicazione la disciplina previgente all'art. 1, comma 22, del decreto legge 13 agosto 2011, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148:

- lavoratori che hanno maturato i requisiti contributivi ed anagrafici per il pensionamento, sia di

## **Pensioni, trattamenti di fine rapporto, di fine servizio e "liquidazioni"**

Scritto da UIL Scuola Pisa

Giovedì 15 Marzo 2012 16:41 - Ultimo aggiornamento Giovedì 15 Marzo 2012 16:53

---

anzianità che di vecchiaia (raggiunti limiti di età o di servizio) prima del 13 agosto 2011;

- personale del comparto scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e specializzazione musicale (AFAM) interessato all'applicazione delle regole sulla decorrenza della pensione (rispettivamente dal primo settembre e dal primo novembre) di cui all'art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e che matura i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011; rientra nella disciplina derogatoria anche il personale docente dipendente da istituzioni scolastiche comunali a condizione che le stesse abbiano recepito nei propri regolamenti le disposizioni relative all'ordinamento dei docenti della scuola statale.

Per il personale interessato dalle deroghe sopra indicate, pertanto, i termini rimangono i seguenti:

1) termine di 105 giorni per le cessazioni dal servizio per inabilità, decesso, limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza (comprese le cessazioni per limiti di età o raggiungimento della massima anzianità contributiva a fini pensionistici, a condizione che i relativi requisiti siano stati maturati entro il 12 agosto 2011, con eccezione del personale della scuola e AFAM i cui requisiti devono essere stati maturati entro il 31 dicembre 2011) e per le cessazioni dal servizio conseguenti all'estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel contratto stesso;

2) non prima che siano decorsi 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro per tutte le altre casistiche.

In relazione al punto 1), secondo quanto precisato nella citata nota prot. n. 2680 del 22 febbraio 2012 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la deroga di cui all'art. 1, comma 23, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, illustrata nel punto "3.5 Deroghe" della circolare n. 16 del 9 novembre 2011, va intesa nel senso che per i lavoratori che alla data del 12 agosto 2011 abbiano maturato i requisiti congiunti di età ed anzianità contributiva (cosiddetta "quota") ma non abbiano ancora raggiunto il limite di età previsto dall'ordinamento di appartenenza ovvero l'anzianità contributiva massima, il Tfs/Tfr è erogato dopo sei mesi, anche qualora il lavoratore abbia successivamente raggiunto, al momento della cessazione, i predetti requisiti di accesso per limiti di età ovvero di anzianità contributiva massima (es. 40 anni).

## Pensioni, trattamenti di fine rapporto, di fine servizio e "liquidazioni"

Scritto da UIL Scuola Pisa

Giovedì 15 Marzo 2012 16:41 - Ultimo aggiornamento Giovedì 15 Marzo 2012 16:53

---

Il Direttore Generale

Nori

*(...Omissis...)*

*Estratto*

1.2) Documentazione disponibile (sito esterno, INPS) >>>

INPS, 14 marzo 2012, Circolare n. 37

Per prendere visione / scaricare >>>

[Preleva il documento in formato PDF](#)

## **Pensioni, trattamenti di fine rapporto, di fine servizio e "liquidazioni"**

Scritto da UIL Scuola Pisa

Giovedì 15 Marzo 2012 16:41 - Ultimo aggiornamento Giovedì 15 Marzo 2012 16:53

---

*Comunicato inserito inviato da >*

### **UIL Scuola Pisa**

Segreteria Provinciale

via Barattularia 8/Piazza Don Minzoni –56121 Pisa

Tel. -050-2208342- Fax -050-506183- E-Mail:

[pisa@uilscuola.it](mailto:pisa@uilscuola.it) - Cell. -32

La Segreteria della UIL Scuola è a disposizione dei colleghi per informazioni.

Gli iscritti e i colleghi, che si vogliono iscrivere, possono rivolgersi alla Segreteria per la consulenza e l'a

**Si consiglia la prenotazione via mail o telefonica**

**-328-3866244-.**